Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 189

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 10 maggio 2019

INDICE

Commissioni riunite

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria . . . . . *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

COMMISSIONI 8ª e 13ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Venerdì 10 maggio 2019

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione
MORONESE

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(1248) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE avverte che sono state presentate riformulazioni di alcuni emendamenti, pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Comunica inoltre che la Commissione giustizia ha espresso sul testo del provvedimento, e sugli emendamenti ad esso riferiti, il seguente parere:

«La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

premesso che:

– all'articolo 1, comma 1, lettera *n)* n. 5, la novella sostituisce il comma 5, lettera *b)* dell'articolo 80, sulle cause di esclusione dalle proce-

dure per l'affidamento dei contratti pubblici. Nel modificare la citata lettera *b)*, la novella in esame sancisce l'esclusione dell'operatore economico che sia stato sottoposto a fallimento (anziché si trovi in stato di fallimento) o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-*bis* del Regio Decreto n. 267 del 19422, che disciplina il concordato con continuità aziendale (dalla disposizione in esame, viene, quindi, espunto il riferimento esplicito al concordato con continuità aziendale, e si aggiunge il rinvio all'art. 186-*bis* del citato Regio Decreto del 1942; la previgente lettera *b)* rinviava, infatti, al solo articolo 110);

la normativa indicata reca la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa, novellando l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione;

a) valutino le Commissioni di merito, poiché l'articolo 110 indicato nella norma sembra essere la relativa norma del codice, e non del regio decreto, l'opportunità di formulare correttamente la disposizione;

b) in merito all'articolo 3 rubricato disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche valutino le Commissioni di merito una possibile specificazione della formulazione della norma, in particolare laddove la stessa fa riferimento ad opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, al fine di chiarire l'ambito applicativo della disposizione; ciò, anche in considerazione della rilevanza, anche penalistica, della disposizione (per il caso di omessa denuncia delle opere) nel sistema del TU in materia edilizia, al fine di garantire l'osservanza del principio costituzionale di determinatezza e tassatività delle fattispecie di reato;

c) valutino le Commissioni in merito all'articolo 4 (commi 2 e 3) la necessità di introdurre un regime derogatorio relativo alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale.

– Premesso inoltre che in materia di tutela di beni culturali e paesaggistici viene stabilito il principio del silenzio-assenso per il rilascio di determinati atti amministrativi propedeutici all'approvazione del progetto;

sempre in materia di tutela ambientale i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati (valutazione ambientale strategica, valutazione d'impatto ambientale, provvedimento unico ambientale statale, provvedimento unico ambientale regionale, l'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione paesaggistica);

si attribuiscono ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione degli interventi previsti;

d) tenuto conto della pluralità di procedimenti autorizzativi in questione a fini di chiarezza normativa, valutino le Commissioni di merito l'opportunità anche alla luce del rilievo costituzionale degli interessi tutelati, di specificare la disposizione con il richiamo degli idonei riferimenti normativi i procedimenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e paesaggistici i cui termini risultano oggetto di semplificazione.

e) considerata l'ampiezza dei poteri derogatori alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici riconosciuti ai Commissari straordinari, si ritiene opportuno prevedere l'obbligo di motivazione delle deroghe in oggetto e altresì la compatibilità di tali deroghe rispetto alle disposizioni del Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e ai vincoli posti dall'ordinamento dell'Unione europea.

– Relativamente all'articolo 1, comma 1 lettere *c)* e *l)*:

la lettera *c)*, che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza, è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cosiddetta pubblicità che produce effetti legali).

La modifica in esame è tesa al coordinamento delle disposizioni dell'articolo 29 con la soppressione del cosiddetto rito super accelerato di cui al comma 4.

La lettera *l)* novella l'articolo 76 del codice in materia di informazione dei candidati e degli offerenti, prevedendo che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso – con le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) – del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, con l'indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

Tale novella si rende necessaria a fini di coordinamento con la novella che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza; la suddetta novella è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cd. pubblicità che produce effetti legali).

Le modifiche agli articoli 29 e 76 del Codice dei Contratti Pubblici sono correlate alla soppressione del cosiddetto rito superspeciale di cui all'articolo 120 comma 2-*bis* cpa da parte dell'articolo 1 commi 4 e 5 del decreto-legge da convertire.

In relazione alla coerenza logica e sistematica di tali novelle si osserva che mentre appare opportuna e necessaria l'abrogazione delle previsioni di cui al secondo, al terzo e al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, non appare coerente l'inserimento del comma 2-*bis* all'articolo 76 ove si prevede un espresso riferimento nelle comunicazioni (da effettuare ai sensi del comma 5 della me-

desima norma) anche alle ammissioni alla fase di offerta essendo provvedimenti che non dovrebbero al contrario avere più rilievo alla luce della soppressione dell'obbligo di impugnazione immediata dell'ammissione e esclusione dalla gara.

f) si invita quindi a valutare l'opportunità della soppressione del nuovo inciso apportato dal decreto-legge all'articolo 76 del Codice.

– Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*:

la norma novella l'articolo 77 del codice in materia di commissione giudicatrice, prevedendo che, per il caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista dei candidati alla formazione della commissione, la commissione stessa sia nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.

La norma sembra rispondere alle criticità evidenziatesi in ordine all'attuazione dell'articolo 77 del nuovo codice, superato il regime transitorio previsto per la nomina delle Commissioni giudicatrici, come segnalato anche dall'Autorità nazionale anticorruzione (che ha formulato una proposta di modifica normativa parzialmente coincidente con la novella recata dal decreto-legge).

Trattasi di disposizione che appare di sicura agevolazione per le stazioni appaltanti, ma potrebbe non essere sufficiente per garantire una reale semplificazione.

g) a tal fine, va valutata l'opportunità di procedere a una soppressione totale dell'Albo dei Commissari presso l'ANAC, da molti ritenuto più una disposizione di favore per i tecnici esterni, piuttosto che una efficace misura anticorruzione e produce comunque rallentamenti e complicazioni nel procedimento di gara che in un'ottica di bilanciamento costi – benefici potrebbe non risultare giustificata.

– Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera *mm)* n. 7:

la disposizione in esame introduce il nuovo comma 27-*octies* il quale prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019), di un regolamento "unico" di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice.

Si ricorda che l'emanazione di "un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa" è prevista anche dall'art. 1, comma 7, del disegno di legge recante "Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici" (Atto Senato n. 1162).

Nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento unico, la norma in esame prevede che continuano ad applicarsi (più precisamente la norma dispone che "rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico") le linee guida e i decreti discipli-

nanti le seguenti materie, emanati in attuazione delle disposizioni (previgenti) del Codice:

– requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria;

– nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

– modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure "sottosoglia", delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

– opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione;

– controllo tecnico, contabile e amministrativo e verifica di conformità *(ex* art. 111, commi 1 e 2, del testo previgente);

– lavori concernenti i beni culturali;

Il comma 3 disciplina l'applicabilità delle disposizioni recate dai commi 1 e 2, stabilendo che le stesse si applicano alle sole procedure "nuove", cioè:

– alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

– nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera mm, n. 7) viene inserito nell'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici il seguente comma 27-*octies*:

"*Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.*".

La scelta di tornare al Regolamento unico appare opportuna, perché la *soft law* non ha dato buona prova di sé. Se, da un lato, i provvedimenti di *soft law* si caratterizzano per un maggior grado di flessibilità e di capacità di adattamento all'evoluzione delle fattispecie operative, dall'altro lato, rischiano di generare maggiore incertezza sia in termini di dettaglio delle regole, sia in merito alla relativa portata prescrittiva. È sempre più avvertita dalle amministrazioni l'esigenza di certezza e stabilità delle situazioni giuridiche in tale materia.

Tuttavia, appare improprio che l'emanazione di un nuovo "Regolamento unico", diretto a superare la scelta originaria del Codice in favore della cosiddetta *soft law*, venga prevista tra le disposizioni transitorie e finali; la sede senz'altro migliore per tale previsione appare l'articolo 1 del Codice, come del resto era stato previsto in una delle prime versioni del decreto, nella quale era inserito un comma 7-*bis* del seguente tenore "*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'ANAC e la Conferenza Unificata, previo parere del Consiglio di Sato, è adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento unico recante le disposizioni attuative ed esecutive del presente codice ...*" ed erano state altresì elencate le materie disciplinate dal regolamento medesimo, come segue:*"... in particolare nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria; i) lavori riguardanti i beni culturali.".*

In tal modo veniva previsto un "vero" Regolamento attuativo, con indicazione delle materie soggette a regolamentazione (al pari di quanto stabilito per i previgenti Regolamenti n. 554/1999 e n. 207/2010, attuativi rispettivamente della legge n. 109/1994 e del decreto legislativo n. 163/2006). Nel caso di specie, invece, non vi è elencazione delle materie.

Per come è scritto, l'articolo 216 comma 2-*octies*, introdotto dal decreto-legge, sembra avere un limite contenutistico, nel senso che pare diretto a sostituire soltanto i provvedimenti attuativi ivi elencati *(le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2).* Se così intesa, la disposizione – a dispetto della *ratio* del provvedimento e della qualificazione del Regolamento – può portare a una complicazione anziché a una semplificazione della disciplina, in quanto il Regolamento non sarebbe affatto "unico", ma si andrebbe ad affiancare ai numerosi ulteriori atti attuativi previsti in altre norme del Codice.

h) se si vuole davvero realizzare una semplificazione delle fonti di disciplina della materia dei contratti pubblici, occorre che il Regolamento sia davvero Unico e, quindi, che sia disposto che il Regolamento Unico è diretto a sostituire, dalla sua data di entrata in vigore, tutti i provvedimenti attuativi già emanati, e a contenere tutti quelli ancora da emanare, con puntuale indicazione dei provvedimenti stessi.

– Relativamente all'articolo 1, commi 4 e 5:

Il comma 4 alla lettera *a)* abroga i commi 2-*bis* e 6-*bis* dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) realizzando così la soppressione del c.d. rito super accelerato previsto per impugnare davanti al giudice amministrativo i provvedimenti relativi all'ammissione alle gare di appalto per motivi attinenti ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dell'appaltatore. Il procedimento si svolge in camera di consiglio con termini molto più spediti rispetto a quelli ordinari previsti per gli altri riti del processo amministrativo.

In seguito all'abrogazione, i vizi della fase di ammissione alla gara potranno essere sollevati nelle forme ordinarie. Si noti che attualmente pende innanzi alla Corte costituzionale un ricorso proprio avverso le disposizioni abrogate dal decreto-legge, che, secondo alcuni, comprimono il diritto di difesa *ex* articolo 24 della Costituzione, in nome della speditezza del processo.

Alle lettere da *b)* a *e)* si dispongono modifiche di coordinamento all'articolo 120 del codice del processo amministrativo in coerenza con l'abrogazione dei commi 2-*bis* e 6-*bis*.

Il comma 5 dispone che l'abrogazione del rito si applichi ai processi iniziati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge.

Si valuta positivamente il comma 4. Alla stregua della riforma, non vi è più alcun onere di immediata impugnazione delle ammissioni dei concorrenti ad una gara prima dell'aggiudicazione della stessa e, di conseguenza, non vi è più alcun margine di preclusione per l'impugnazione di tali profili legati alla fase di prequalifica in quella sede; profili che potranno dunque farsi valere da attivarsi eventualmente in ragione del posizionamento dei concorrenti medesimi nella graduatoria finale della procedura, nell'intento di ottenere il bene della vita che, nel caso di specie, è costituito dall'aggiudicazione e dalla stipula del contratto.

Quanto al comma 5, esso concerne il profilo del diritto transitorio ("*Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto*").

Per la soppressione delle norme inerenti al rito super speciale nel decreto-legge è stato assunto quale riferimento temporale – non già la pubblicazione del bando di gara o la spedizione dell'invito, vale a dire il momento dell'avvio della procedura di affidamento – bensì l'inizio del processo.

Ciò può complicare la corretta applicazione del nuovo regime perché può non essere chiaro quale sia il momento in cui un giudizio può dirsi "iniziato", con conseguente non agevole individuazione del regime applicabile (ad esempio, nel caso in cui il ricorso venga notificato prima dell'entrata in vigore del Decreto ma venga depositato dopo tale entrata in vigore).

Né può escludersi che, nell'ambito di una procedura di gara a tutt'oggi in corso e che sia stata caratterizzata dalla proposizione di ricorsi relativi all'ammissione e/o all'esclusione di concorrenti, regolati secondo

il rito super speciale prima dell'entrata in vigore del decreto, intervenga dopo l'entrata in vigore un provvedimento di aggiudicazione che possa legittimare l'impugnazione congiunta di tale provvedimento e di eventuali vizi attinenti alla fase di ammissione, con sovrapposizione dei riti.

i) si invita quindi a valutare l'opportunità di stabilire in termini più precisi il momento di decorrenza dell'abrogazione del rito superspeciale.

– Relativamente all'articolo 1, comma 1, lett. *f)* n. 7:

Per accelerare le procedure di affidamento, negli appalti sotto soglia comunitaria sono state introdotte modifiche al criterio di aggiudicazione: è stata eliminata la preferenza verso quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (oepv) per restituire rilevanza a quella del minor prezzo (il quale non comporta valutazioni discrezionali in merito ai profili tecnico-qualitativi dell'offerta). Inoltre, è stato eliminato il limite del 30 per cento al valore del punteggio economico.

Tali modifiche, pur nel condivisibile intento di semplificazione, presentano possibili rischi connessi sia alla diminuzione di qualità del prodotto, che non viene più premiata adeguatamente (essendo sufficiente che lo stesso risponda alle minime specifiche tecniche previste dalla legge di gara), sia alla possibile strumentalizzazione della procedura concorsuale.

Inoltre, nel decreto-legge 32/2019 l'integrazione dell'articolo 36 del codice dei contratti con il comma 9-*bis*, non è stata coordinata con la previsione del successivo articolo 95, comma 5, ai sensi del quale "*Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4* [vale a dire sulla base del criterio del minor prezzo] *ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta*".

Pertanto, a seguito del decreto, nell'ambito del sotto soglia comunitario occorre motivare perché si sceglie il criterio dell'oepv invece del minor prezzo; dall'altro lato, nel sopra soglia (ma, non è chiaro se anche nel sotto soglia) occorre motivare perché si sceglie il minor prezzo, invece dell'oepv.

l) si invita quindi a valutare i possibili profili di criticità della disposizione e un migliore coordinamento tra gli artt. 36 comma 9-*bis* e 95 comma 5 del Codice.

La Commissione esprime inoltre parere non ostativo sugli emendamenti».

Il senatore D'ARIENZO *(PD)* ricorda che – nel corso delle audizioni, che si sono svolte in 8ª Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del Codice dei contratti pubblici – sono state acquisite conoscenze che hanno fatto emergere una serie di criticità e, di conseguenza, la necessità di apportare una serie di correttivi al Codice stesso. Tale premessa si rende necessaria per sottolineare come il Gruppo del Partito Democratico non sia pregiudizialmente ostile ad apportare modifiche a tale normativa o a migliorare aspetti problematici emersi dalla

lettura del decreto-legge in esame. In linea generale, rimarca come il Partito Democratico abbia presentato un complesso di emendamenti non con intenti ostruzionistici ma finalizzati a superare le molte perplessità sollevate, senza tuttavia stravolgere l'impostazione di fondo del provvedimento. Scopo delle proposte emendative è principalmente quello di accelerare l'avvio e la conclusione dei lavori, prevedere nuovi motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto, individuare misure di salvaguardia per le stazioni appaltanti, nonché forme di tutela in favore dei lavoratori. Con l'intento di velocizzare la realizzazione delle opere pubbliche si propone di intervenire sul tema dei prezziari regionali, con riferimento ai grandi appalti il cui impatto riveste dimensione sovraregionale. In tali casi, infatti, sussistono problemi per la qualificazione dei limiti di spesa e, pertanto, si propongono dei correttivi al fine di prendere in considerazione in determinate ipotesi l'utilizzo di un prezziario nazionale. Altro tema è quello del responsabile unico del procedimento, soggetto che riveste un ruolo di grande rilevanza in favore del quale occorre prevedere interventi sul versante della formazione, soprattutto quando si è in presenza di opere di grande rilevanza. Altro aspetto preso in considerazione dagli emendamenti concerne l'articolo 59 del Codice, dedicato alla scelta delle procedure e all'oggetto del contratto, per il quale si prendono in considerazione i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto stesso. Si propone di intervenire poi nell'ipotesi in cui nel corso dell'esecuzione dell'appalto viene presentata istanza fallimentare e, in tale ipotesi, si prevede l'esecuzione dei contratti da parte della stazione appaltante, in modo da consentire a quest'ultima di portare a termine quella parte di contratti di appalto già stipulati. Con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 125 del Codice, concernente le ipotesi di procedure negoziata senza previa indizione di gara, si prende in considerazione la possibilità di includere in tali fattispecie i lavori la cui esecuzione non era prevista al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, così come le ipotesi relative al sopraggiungere di innovazioni tecnologiche. Con riferimento all'articolo 80 del Codice degli appalti, concernente i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure di appalto, si propongono emendamenti diretti a prevedere motivi ulteriori di esclusioni, ad esempio in riferimento ad aziende che nel corso dell'esecuzione di un contratto di appalto vengano colpite da interdittive antimafia; ulteriori interventi sono previsti per le ipotesi in cui i subappalti sono particolarmente rilevanti, raggiungendo la soglia del 50 per cento dell'importo complessivo dei lavori. Ulteriori emendamenti sono diretti a sopprimere la norma del decreto-legge che elimina il divieto di affidare il subappalto a chi abbia partecipato ad una gara senza vincerla. Un ulteriore caso di esclusione viene previsto poi nel caso di appaltatori e subappaltatori di rilevanti dimensioni sanzionati dall'Agenzia delle entrate per gravi ipotesi di evasione fiscale. Con l'intento di tutelare le stazioni appaltanti vengono quindi proposti una serie di emendamenti diretti a prevedere forme aggiuntive di salvaguardia in favore dei soggetti preposti a dare attuazione alle procedure; ulteriori emendamenti sono poi previsti per ten-

tare di bloccare il fenomeno dei ricorsi aventi carattere meramente strumentale. Altri emendamenti sono poi diretti a tutelare i lavoratori nell'ipotesi di subappalto: in particolare, con riferimento al costo della manodopera, la normativa vigente prevede obblighi solo per gli appaltatori ma non per i subappaltatori. Si propone pertanto, per evitare che tali previsione finisca per danneggiare i lavoratori delle aziende subappaltatrici, che comunque il costo della manodopera in tali aziende non possa differire di oltre il 5 per cento rispetto a quello indicato per il contratto di appalto.

La senatrice Assuntela MESSINA *(PD)* approfondisce alcuni aspetti specifici delle proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito Democratico, sulla scorta di quanto già ampiamente illustrato nella giornata di ieri da altri esponenti del proprio Gruppo. Si sofferma in particolare sul tema della rigenerazione urbana, argomento di grande importanza sul quale, al di là delle criticità riscontrate nel testo dell'articolo 5 del provvedimento, ritiene utile avanzare delle proposte migliorative. A tale riguardo segnala l'emendamento 5.31 che intende integrare quanto previsto dal decreto-legge prevedendo una serie di incentivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Si propongono in particolare incentivi sotto forma di crediti per interventi di *project financing*, nonché sconti per gli oneri di urbanizzazione.

La senatrice GALLONE *(FI-BP)* evidenzia come gli emendamenti presentati dal suo Gruppo siano volti a correggere gli elementi di criticità e le lacune che, anche sulla base di quanto emerso nelle audizioni, sono state evidenziate nel provvedimento in esame. La finalità delle predette proposte emendative è quella di trasformare il decreto-legge di conversione in uno strumento realmente efficace di accelerarzione e semplificazione intervenendo sui temi più volte richiamati, e cioè da quello del subappalto a quello dell'esclusione dei partecipanti alle gare per irregolarità fiscali e contributive non definitivamente accertate, a quello della estensione dell'ambito di applicazione del criterio del massimo ribasso, per passare poi ai temi della rigenerazione urbana e degli interventi nelle aree sismiche.

Un altro profilo di criticità particolarmente rilevante è quello relativo al fatto che l'operatività delle misure proposte dal decreto-legge in titolo è subordinata all'adozione del Regolamento unico previsto dal nuovo comma 27-*octies* dell'articolo 216 del Codice degli appalti e, conseguentemente, le misure in materia del decreto-legge saranno in buona parte non immediatamente operative fino all'entrata in vigore del predetto Regolamento unico, i tempi della quale saranno certamente non brevi e presumibilmente assai più lunghi del previsto.

Altre proposte sono invece dirette a intervenire sul tema di centrale importanza della qualificazione delle stazioni appaltanti, operando sia sul versante della loro aggregazione (non c'è dubbio che 32.000 stazioni appalti sono troppe), sia sul versante della formazione del personale che

opera all'interno delle stesse, il tutto nell'ottica di assicurare le condizioni indispensabili per un uso proficuo ed efficiente delle risorse pubbliche.

Dopo essersi soffermata sull'importanza che potrebbe avere per l'esecuzione dei lavori appaltati, in non pochi casi, la realizzazione di una mappatura geologica completa del territorio nazionale, la senatrice conclude il suo intervento auspicando che, all'esito dell'esame parlamentare, il decreto-legge in titolo possa divenire quello che attualmente non è, e cioè un vero e proprio provvedimento «sblocca-cantieri».

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* rileva in via preliminare che – nonostante le perplessità del gruppo Forza Italia sui contenuti del provvedimento di urgenza in esame, che appare inidoneo rispetto alla finalità perseguita di «sbloccare» le attività dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche – la sua parte politica ha assunto, fin dall'inizio, un atteggiamento di apertura rispetto alla possibilità di cogliere l'occasione di questo esame per anticipare alcuni aspetti di una più complessiva riforma della materia degli appalti pubblici, materia peraltro già all'attenzione della Commissione lavori pubblici in sede di esame del disegno di legge delega al Governo n. 1162 «per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici».

Le proposte emendative del Gruppo Forza Italia si inseriscono in questa prospettiva e sono volte a colmare alcune evidenti lacune del decreto-legge – ad esempio prevedendo misure volte a favorire la partecipazione effettiva delle piccole aziende agli appalti pubblici, come pure misure volte a incidere in maniera significativa sul tema dei mancati o ritardati pagamenti da parte della pubblica amministrazione – nonché a correggere innovazioni introdotte dal decreto-legge in titolo che hanno modificato in peggio il vigente assetto normativo. A quest'ultimo riguardo l'oratore fa riferimento sia alle previsioni dell'articolo 1, relative alla possibilità di esclusione dalle gare per irregolarità fiscali e contributive non definitivamente accertate, – punto questo che giudica assolutamente non condivisibile – sia alle previsioni che nuovamente tendono ad estendere l'area di applicazione del massimo ribasso come criterio di aggiudicazione. Altri punti del decreto-legge che suscitano perplessità, se non altro in quanto scarsamente comprensibili, sono quelli relativi alla soppressione del cosiddetto «rito super accelerato» e quelli relativi all'esclusione della procedura negoziale diretta per gli appalti compresi fra 200 mila euro e 1 milione di euro (un'esclusione che gli appare incomprensibile e che sconta una mancanza di consapevolezza su quelli che sono i problemi concreti che devono affrontare le stazioni appaltanti).

Sulla questione del subappalto il relatore è consapevole che la scelta fatta dal Governo riflette richieste che provengono dall'Unione europea, ma ritiene che tali richieste non tengano conto delle specificità e delle esigenze della realtà italiana dove, a suo avviso, la soluzione preferibile do-

vrebbe essere quella di escludere in radice la possibilità del subappalto. Può comprendersi che, in una logica di mediazione, il Codice dei contratti, nella formulazione antecedente al decreto-legge in esame, prevedesse un limite del 30 per cento per il subappalto, ma rimane comunque del tutto non condivisibile l'eliminazione di qualsiasi limite.

Un altro aspetto che rappresenta una criticità di fondo del provvedimento in esame – e che contraddice la sua stessa caratterizzazione come provvedimento di urgenza – è poi quello relativo al fatto che l'operatività del provvedimento è subordinata ad una serie misure attuative – in primo luogo il Regolamento unico di cui al nuovo comma 27-*octies* dell'articolo 216 del Codice, la cui adozione richiederà molti mesi e verosimilmente comunque ben più dei 180 giorni previsti – senza le quali l'efficacia del provvedimento d'urgenza sarà nella migliore delle ipotesi assai limitata.

Conclusivamente il senatore Mallegni ribadisce l'atteggiamento di apertura della sua parte politica testimoniato sia dal limitato numero di emendamenti presentato – poco più di 100 su 700 proposte emendative originariamente considerate dal suo Gruppo – nonché dalla circostanza che i senatori del Gruppo di Forza Italia si sono astenuti nelle sedute di quelle Commissioni che si sono pronunciate in sede consultiva. Auspica che la maggioranza sappia cogliere questa occasione e che, nel prosieguo dell'esame, sia possibile realizzare un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione, nell'ottica del miglioramento del testo.

Interviene il senatore PATUANELLI *(M5S)* il quale sottolinea, in primo luogo, come l'impostazione seguita dalla maggioranza e dal Governo sul tema del rilancio dei contratti pubblici sia stata quella di trovare soluzioni che consentissero la ripresa delle attività dei cantieri, assicurando comunque adeguati controlli.

In particolare, per quanto riguarda il tema dei criteri di aggiudicazione, la scelta fatta dal Governo, per quanto riguarda il minor prezzo, è stata quella di trovare una soluzione che garantisse procedure aperte – in una prospettiva di ampliamento della possibilità di partecipazione delle imprese – e un criterio di aggiudicazione – quello del minor prezzo – che favorisse la velocizzazione dell'attività di gara e che, con la previsione dell'obbligatoria esclusione delle offerte al di sotto della soglia di anomalia, assicurasse altresì garanzie di trasparenza e di correttezza adeguate. Questo è il ragionamento che è stato fatto dal Governo e dalla maggioranza, un ragionamento che può certamente essere non condiviso ma che tiene conto delle condizioni concrete in cui operano le stazioni appaltanti e il cui risultato in nessun modo può essere equiparato all'introduzione del criterio di aggiudicazione del massimo ribasso.

Su tutti gli altri temi evidenziati nel corso del dibattito, per quanto attiene la materia dei contratti pubblici – dalla eliminazione del limite del 30 per cento per il subappalto, all'incentivo del 2 per cento per la progettazione interna, all'appalto integrato, ed infine, alla possibilità di subappaltare i lavori ai concorrenti che non hanno vinto la gara – conferma la

disponibilità della maggioranza a cercare soluzioni migliorative che tengano conto anche delle proposte formulate al riguardo dall'opposizione.

Segue un breve intervento del senatore PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)* il quale si chiede se la reintroduzione del divieto per i concorrenti che non hanno vinto la gara di ottenere in subappalto una parte dei lavori aggiudicati potrebbe avere l'effetto di scoraggiare – specie in realtà territoriali di dimensioni contenute – la partecipazione alle gare delle piccole imprese, poiché per queste ultime potrebbe essere, in concreto, più agevole negoziare successivamente la concessione di un subappalto.

Richiamandosi a quanto da ultimo evidenziato dai senatori Patuanelli e Pazzaglini, prende nuovamente la parola il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* che, con riferimento alle considerazioni testé svolte dal primo, osserva come le stesse risultino inappuntabili in linea teorica, ma inattuabili sul piano pratico evidenziando inoltre, al riguardo, che la procedura negoziale diretta con l'invito rivolto a 15 partecipanti, accompagnata da adeguati criteri di rotazione dei soggetti invitati, non si presta assolutamente a rilievi critici circa un'eventuale inidoneità a favorire un'ampia partecipazione delle imprese.

Per quanto concerne l'obiezione del senatore Pazzaglini, rileva che la stessa è senz'altro superabile se si tiene conto che la posizione contraria della sua parte politica alla possibilità che sia subappaltata parte dei lavori aggiudicata a imprese concorrenti che non hanno vinto la gara si accompagna ad una posizione favorevole alla suddivisione dei lavori appaltati in piccoli lotti, proprio al fine favorire partecipazione delle piccole imprese.

Il relatore SANTILLO *(M5S)* ringrazia il senatore Patuanelli per le considerazioni svolte nel suo intervento che condivide pienamente e che hanno chiarito come la finalità del decreto-legge in conversione, per il profilo relativo ai criteri di aggiudicazione, non sia assolutamente quella di estendere l'area del criterio del massimo ribasso, ma piuttosto di valorizzare il diverso criterio del minor prezzo.

Per quanto riguarda altri aspetti, su cui è stata richiamata l'attenzione in fase di illustrazione – come ad esempio la questione del subappalto, quella dell'appalto integrato, nonché le problematiche concernenti la tutela dei lavoratori – conferma che nel prosieguo dei lavori si proverà senz'altro a ricercare un punto di equilibrio che tenga conto anche delle proposte dell'opposizione.

Nello stesso senso si esprime relatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*, la quale condivide quanto già fatto presente dal senatore Patuanelli e dal relatore Santillo – ribadendo inoltre il suo impegno al fine di assicurare le

condizioni necessarie per un confronto costruttivo fra maggioranza e opposizione, nell'ottica del miglioramento del provvedimento d'urgenza in esame – e richiama poi, più in particolare, l'attenzione sull'esigenza che il dialogo fra le forze politiche sia aperto a tener conto dei profili concernenti le rilevanti differenze di sensibilità che si registrano in corrispondenza dei diversi ambiti territoriali.

La presidente MORONESE comunica che i presentatori hanno rinunciato a illustrare i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1248

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.197 (testo 2)
D'ALFONSO

Al comma 1, lettera f)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) al comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici comunque iscritti all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) di cui all'articolo 1, comma 52 e successive modifiche ed integrazioni, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"».

b) *sostituire il numero 7) con il seguente:*

«7) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"*9-bis*. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero previa motivazione, sulla base del criterio del minor prezzo"».

1.225 (testo 2)
FERRAZZI, MARGIOTTA, D'ALFONSO

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere le seguenti:*

«*g-bis)* All'articolo 38:

a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "soggetti aggregatori" sopprimere la parola: "regionali";

b) al comma 3, sostituire le parole: "ai seguenti" con le seguenti: "a uno o più dei seguenti";

g-ter) all'articolo 40, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Tale termine decorre dal 18 ottobre 2020 limitatamente alle stazioni appaltanti dei comuni interessati dagli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009 e del Centro Italia negli anni 2016 e 2017"».

1.329 (testo 2)

D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera n)*, numero 5), dopo le parole:* «concordato preventivo» *aggiungere le seguenti:* «o che abbia presentato domanda di concordato prenotativo».

Art. 21.

21.8 (testo 2)

Astorre, D'Alfonso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a) *sostituire le parole:* «Per l'anno 2019» *con le seguenti:* «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

b) *al comma 1, dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*c)* al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2010 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro"».

c) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«*1-bis*. 1. Al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*:

1) dopo le parole: "decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono inserite le seguenti: "nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario";

2) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.";

3) dopo la lettera *e)* aggiungere la seguente lettera:

"*e-ter)* la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere".

b) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009".

c) all'articolo 14, comma 5-*bis*. terzo periodo, dopo le parole: "vice commissario d'intesa con il Sindaco", viene aggiunta la frase: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi".

1-ter. Al decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67-*ter*, al comma 5, terzo periodo, le parole: "al personale in servizio al 30 settembre 2018" sono soppresse, e all'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato il personale di cui al comma 3, nei limiti delle unità agli stessi assegnate";

b) dopo il comma 7, dell'articolo 67-*quater* è aggiunto il seguente comma:

"*7-bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 del anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa".

1-quater. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle more dell'approvazione della riforma del processo civile e penale, considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2. Il Ministro della Giustizia, con

decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative Procure della Repubblica".

1-quinquies. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"*5-bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ri-

tardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: - OPCM 3978 del 08/11/2011; -OPCM 4013 del 23/03/2014; - D.C.D. n.108 del 18/04/2012; - L.125 del 15/08/2015. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni";

b) al comma 13, dopo le parole: "legge 24 giugno 2009, n. 77" aggiungere le seguenti: "e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2019. Decorso inutil-

mente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera *a)*".

1-sexies. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere le parole: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,", dopo la parola: "autorizzazione" è inserita la seguente: "generale" e aggiungere, in fine, le parole: "e liberatoria del Comune".

1-septies. Per i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prevista fino al 31 dicembre 2025 la sospensione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., nonché la sospensione dei pagamenti derivanti dell'applicazione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,m convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché la sospensione degli interessi sull'anticipazione di tesoreria relativa ai tributi comunali.

1-octies. All'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 40, ultimo periodo, dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o privata", le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti" sono soppresse e dopo la parola: "pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o privata".

1-novies. All'articolo 1, comma 1010, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "entro quattrocentottanta giorni" sono sostituite con le seguenti: "entro ottocentocinquanta giorni"».

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 12 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 22.

22.7 (testo 2)
D'ALFONSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* al comma 7-*bis*, la parola: "pubblici" è soppressa»;

b) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«*4-bis*. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e finanze. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, sesto periodo».

22.17 (testo 2)
D'ALFONSO

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *prima della lettera* a) *inserire la seguente:*

«*0a)* al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a settecento unità ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono soppresse»;

b) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis* del presente articolo, può essere superiore a trecentocinquanta"».

22.0.4 (testo 2)

D'ALFONSO, MARGIOTTA, FERRAZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato "Conferenza Permanente", presieduto dal Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un rappresentante unico delle Amministrazioni Statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della Regione, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le mo-

dalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.

2. I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di 20 giorni.

3. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis*, primo periodo, prima delle parole: "uso scolastico e universitario", aggiungere le seguenti: "uso pubblico,";

b) al comma 9-*bis*, sostituire le parole: "31 dicembre 2019" con le seguenti: "31 dicembre 2021";

c) al comma 9-*bis*, dopo le parole: "applicando per l'affidamento di lavori, servizi" aggiungere le seguenti: "compresi servizi di Ingegneria e di architettura";

d) al comma 9-*ter*, sostituire le parole: "ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori si avvalgono" con le seguenti: "ad uso pubblico, scolastico e universitario, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori possono avvalersi".

4. Per i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicati entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32.

5. L'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è sostituito dal seguente: "La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore dell'edilizia ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto".

6. Le disposizioni di cui al precedente comma 5 si applicano anche agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009.

7. In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015 in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9 comma 1, lettera *d)* del medesimo Decreto».

Art. 23.

23.6 (testo 2)
D'ALFONSO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a)*, sopprimere le seguenti parole:* «degli incarichi di progettazione» *e dopo il primo periodo è aggiunto il periodo che segue:* «Trova comunque applicazione l'articolo 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;

b) *dopo il comma è inserito il seguente:*

«*1-bis*. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, nonché sugli edifici privati distrutti o danneggiati di cui all'articolo 1, comma 2, del"».

23.7 (testo 2)
D'ALFONSO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *capoverso* «2-*bis*» *sostituire le parole:* «utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.» *con le seguenti:* «utilizzando il criterio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)* del presente Decreto».

b) *dopo la lettera* a) *sono inserite le seguenti:*

«*a-bis)* all'articolo 2, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"*2-ter*. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, commi 1, lettera *a)*, e 2, del presente decreto, procedono, utilizzando il criterio di cui all'articolo 36, comma 9-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici iscritti all'elenco di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti".

a-ter) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296," sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160,";

a-quater) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole: "con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea" e le parole: "di tipo tecnico-ingegneristico" sono sostituite dalle seguenti: "di tipo tecnico";

a-quinquies) all'articolo 3, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"*1-quinquies)* Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in *house* della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative"».

23.58 (testo 2)

D'ALFONSO

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere le seguenti:*

«*d-bis)* all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: "o agli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico";

d-ter) all'articolo 18, comma 6, le parole: ", determinati, sulla base di appositi criteri di rimuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45," sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di rimuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.";

d-quater) all'articolo 18, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma"».

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,50

€ 2,00